

Avv. VINCENZO PARATO
Piazzetta Montale n.2
Tel. 0832 241808 - 73100 LECCE

ON.LE TAR LAZIO - ROMA

RICORRE

SCANDEREBECH DONATELLA, nata a Torino il 27.03.1989 e residente in Alliste, via Edificio Scolastico C.F.SCNDTL89C67L219A, elettivamente domiciliata in Lecce Piazzetta Montale n.2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato (C.F. PRTVCN66T03I119P), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto (PEC: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica p.t.

Nonché

U.S.R. PUGLIA, in persona del Dirigente in carica

U.S.T. TARANTO, in persona del Dirigente in carica

Nonché nei confronti di

Todisco Ciro e Tazzoli Federico, in qualità di controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del decreto dirigenziale prot.n.10057 del 10.8.2021 dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Taranto con cui dispone l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ed elenchi aggiuntivi

per le supplenze, con riferimento alle classi di concorso A060 e A037, sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi della ricorrente non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi dell'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021;

- del decreto dirigenziale prot.n.14434 dell'10.8.2021 dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Taranto con cui la ricorrente è stata nuovamente esclusa in esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio n.5332/2021;
- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta inclusa con riserva la ricorrente;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60", nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.

E , OVE OCCORRA, PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Taranto ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nelle classi di concorso **A001, A016, A017, A037, A060**.

La medesima ha ottenuto i titoli abilitanti presso l'Università "*Titu Maiorescu*" e "*Dimitrie Cantemir*" di Bucarest (Romania).

Rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero.

Il suo percorso abilitante per quanto riguarda è terminato **in data 05.02.2018**.

Ella, infatti, attenta alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, avendo ottenuto il riconoscimento ministeriale, dapprima mediante decreto monocratico n.1831/2020 e ordinanza cautelare n.4164/2020 e poi con sentenze sempre del Consiglio di Stato Sez.Sesta nn.6070/2020 e n.5216/2021, nel **luglio del 2020** ella ha interposto istanza di inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali (GPS) per la Provincia di Taranto per le scuole secondarie di primo e secondo grado e nelle classi di concorso **A001, A016, A017, A037, A060**, in ossequio all'art.7 comma 4 lett.e) O.M. del Ministero dell'Istruzione n.60 del 10.7.2020.

Con decreto del dirigente dell'Ambito Territoriale di Taranto prot.n.8113 dell'1.9.2020, la ricorrente veniva conseguentemente inclusa con riserva nelle G.P.S. della Provincia di Taranto per le scuole secondarie di primo e secondo grado e nelle materie e classi di concorso summenzionate, tant'è che con provvedimento dell'8.10.2020 veniva nominata quale supplente annuale per l'anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Scolastico "Cesare Battisti" di Taranto.

Inopinatamente, con decreto dirigenziale prot.n.10057 del 10.8.2021, si disponeva l'esclusione della ricorrente dalle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi, con riferimento alle classi di concorso A060 e A037, sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi della ricorrente non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.12021 ai sensi del'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021.

I provvedimenti impugnati sono pertanto erronei, arbitrari ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL BANDO (LEX SPECIALIS) ED IN PARTICOLARE DELL'O.M. N.60/2020 E DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE ART.97 COST. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ART.3 L.241/1990 – OMESSA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART.59 COMMA 4 L.25.5.2021 N.73 – NONCHE' DEL D.M. N.242 DEL 30.07.2021 - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA' MANIFESTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Innanzitutto, in punto di giurisdizione, va rilevato che l'art. 7 ultimo comma del D.M. 51/2021 impugnato sancisce espressamente che:

“Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120

giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.”

Nel merito i provvedimenti impugnati sono erronei, arbitrari ed illegittimi dal momento che la ricorrente aveva già ottenuto l’inserimento con riserva nelle graduatorie per cui è causa per quanto riguarda le classi di concorso A060 e A037, per come si evince dal decreto dirigenziale dell’1.9.2020 versato in atti, tant’è che in data 8.10.2020 ha anche ottenuto la nomina presso l’istituto Scolastico “C.Battisti” di Taranto, in ossequio ai provvedimenti giurisdizionali del Consiglio di Stato menzionati in narrativa che ha imposto al Ministero convenuto di procedere col rilascio del decreto di riconoscimento del titolo estero.

Peraltro la ricorrente era stata inserita con riserva nelle GPS del 2020 proprio in ossequio al disposto di cui all’art.7 comma 4 lett.e) dell’O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

“Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

*e) i titoli di accesso richiesti, **conseguiti entro il termine di presentazione della domanda,** con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.**“*

Non solo la ricorrente ha presentato istanza di riconoscimento nel 2018, ma su tale istanza, come già evidenziato in narrativa, si è già

laconicamente e definitivamente pronunciato il CDS e si è in attesa dell'ottemperanza da parte del Ministero resistente.

In ogni caso al Ministero medesimo non era consentito, in sede di redazione degli elenchi aggiuntivi ex D.M. n.51/2021 e art.10 O.M. n.60/2020 depennare la ricorrente da una graduatoria provinciale in cui era già stata inclusa legittimamente già nel 2020 in virtù della disciplina di cui alla citata O.M. 60/2020.

Si badi che la ricorrente non solo ha conseguito il titolo estero per le materie A060 e A037 nel 2018, ma altresì ottenuto sentenza di merito del CDS nel 2020 con obbligo del Ministero di procedere al riconoscimento, obbligo che ancora non è stato adempiuto tant'è che è stato nominato il commissario ad acta.

Ne deriva l'illegittimità e l'erroneità dell'esclusione comminata in danno della ricorrente.

A conferma della contraddittorietà e illogicità del comportamento del Ministero convenuto, si evidenzia che con decreto dello stesso dirigente dell'ambito territoriale di Taranto prot.n.10300 del 12.8.2021 allegato in atti è stata riconosciuta l'illegittimità dell'esclusione di una docente già inserita nelle GPS nel 2020, come la ricorrente, con la formale ammissione che l'esclusione può essere comminata per gli elenchi aggiuntivi.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI DECRETO INAUDITA

ALTERA PARTE.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, va evidenziato che esso nella fattispecie de qua è in *re ipsa* ove si consideri che la ricorrente per

effetto del decreto cautelare di Codesto On.le Tar n.4444/2021 emesso su ricorso poi formalmente rinunciato era stata inserita con riserva ma poi, per effetto dell'ordinanza di rigetto sempre di Codesto On.le Tar del n.5332/2021, ed esclusa con decreto dirigenziale dell'UST di Taranto in data odierna, oggi impugnato, per cui proprio in queste ore dovrà subire la risoluzione immediata del contratto nel frattempo sottoscritto nell'ambito del sostegno e con la conseguenziale traumatica interruzione del rapporto educativo già da oltre un mese intrapreso con gli alunni, per cui anche allo scopo di preservare l'interesse primario alla continuità assistenziale e didattica del suddetto alunno, ma anche per salvaguardare l'opportunità per la stessa ricorrente di poter continuare a disporre del trattamento economico di sostentamento personale e familiare e quindi scongiurare nelle prossime ore la immediata risoluzione anticipata del rapporto, **si chiede che all'Ill.mo Sig. Presidente di voler valutare la concessione di decreto monocratico cautelare interinale sino alla prossima camera di consiglio utile, nonché di voler anche disporre il dimezzamento dei termini a comparire.**

In *subiecta materia*, peraltro, con numerosissime ordinanze emesse nella camera di consiglio del 5.10.2021, Codesto On.le Tar ha accolto la domanda cautelare a fronte di ricorsi speculari a quello odierno assumendo che *“il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo*

*all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento” (per tutte si veda: **ord.n.5349/2021**).*

Tutto quanto innanzi premesso, la ricorrente chiede che l'On.le T.A.R. adito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Annularsi, previa sospensiva, i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e competenze di lite e con conseguenziale accertamento del diritto al risarcimento del danno.

Ai fini del c.u. si dichiara che il valore è indeterminabile.

Lecce/Roma, 8.10.2021

Avv. Vincenzo Parato